

in collaborazione con:

Lavoro Diritti Europa

Rivista nuova di Diritto del Lavoro

AI, DIRITTO E GIUSTIZIA

DALL'AI ACT ALLA L. N. 132/2025

A CURA DI MARCO BIASI E MARIANO SCIACCA



N. 1126

Collana diretta da Salvo Vaccaro e Pierre Dalla Vigna

COMITATO SCIENTIFICO

Pierandrea Amato (*Università degli Studi di Messina*), Stefano G. Azzarà (*Università di Urbino*), Emiliano Brancaccio (*Università degli Studi del Sannio*), José Luis Villacañas Berlanga (*Universidad Complutense de Madrid*), Oriana Binik (*Università degli Studi Milano Bicocca*), Silvia Capodivacca (*Università Pegaso*), Pierre Dalla Vigna (*Università degli Studi di Parma*), Antonio De Simone (*Università degli Studi di Urbino Carlo Bo*) Giuseppe Di Giacomo (*Sapienza Università di Roma*), Raffaele Federici (*Università degli Studi di Perugia*), Maurizio Guerri (*Accademia di Belle Arti di Brera*), Micaela Latini (*Università degli Studi di Ferrara*), Luca Marchetti (*Sapienza Università di Roma*), Federica Porcheddu (*Università degli Studi di Sassari*), Valentina Tirloni (*Université Nice Sophia Antipolis*), Salvo Vaccaro (*Università degli Studi di Palermo*), Giangiacomo Vale (*Università Cusano, Roma*), Jean-Jacques Wunenburger (*Université Jean-Moulin Lyon 3*)

AI, DIRITTO E GIUSTIZIA

Dall'AI Act alla L. N. 132/2025

a cura di
Marco Biasi e Mariano Sciacca

in collaborazione con



Gli scritti del Volume costituiscono la rielaborazione e l'aggiornamento dei saggi apparsi per la prima volta sulla Rivista "Lavoro Diritti Europa" nei nn. 1 e 2 del 2025.



MIMESIS EDIZIONI (Milano – Udine)
www.mimesisedizioni.it
mimesis@mimesisedizioni.it

Collana: *Eterotopie*, n. 1126
Isbn: 9791222324630

© 2026 – MIM EDIZIONI SRL
Piazza Don Enrico Mapelli, 75 – 20099
Sesto San Giovanni (MI)
Phone: +39 02 24861657 / 21100089

INDICE

- 9 P R E F A Z I O N E
Margherita Cassano
- 17 P R E S E N T A Z I O N E
Piero Martello
- 21 I N T R O D U Z I O N E
Marco Biasi, Mariano Sciacca

SEZIONE P R I M A: A I E D I R I T T O

- 27 P R O T E Z I O N E D E I D A T I P E R S O N A L I E I N T E L L I G E N Z A
A R T I F I C I A L E
Gianluigi Ciacci
- 35 A L G O R I T M I E D I R I T T I: L A N U O V A L E G G E I T A L I A N A
S U L ' I N T E L L I G E N Z A A R T I F I C I A L E
Elio Guarnaccia, Fabrizio Traina
- 55 A I A C T E D I R I T T O A M M I N I S T R A T I V O
Vincenzo Neri
- 81 L A D O M A N D A D I D I R I T T O E D I D I R I T T I E M E R G E N T E
D A L M O N D O D E L L A V O R O N E L ' E R A D E L ' I A
Daniela Piana

- 99 DA CONSUMATORE A “FABER TECHNOLOGIAE”:
IL GIURISTA COME ARCHITETTO DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
Arianna Toniolo
- 113 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: REGOLE, PRINCIPI, STRUMENTI
Armando Tursi

SEZIONE SECONDA: AI E GIUSTIZIA

- 123 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GOVERNO AUTONOMO DELLA
MAGISTRATURA
Marco Bisogni
- 143 APPLICAZIONI DELLE TECNOLOGIE DI INTELLIGENZA
ARTIFICIALE NEL SETTORE GIUSTIZIA
Brunella Bruno, Nicola Bardino
- 163 LA GIUSTIZIA PREDITTIVA: PROMESSA O MISIFICAZIONE
Claudio Castelli
- 183 L’ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE AL TEMPO DELL’ALGORITMO
Giovanni Di Rosa
- 205 INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL MIGLIORAMENTO
DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
Marco Fabri
- 229 LA DISCIPLINA DEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER
L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRA AI ACT E LEGGE
ITALIANA SULL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Paolo Inturri, Sergio Fichera, Antonio Costa
- 245 PROLOGO DI PREDITTIVITÀ TRIBUTARIA: IL PROGETTO PRODIGIT
Iole Nicolai

- 271 LE PRIME APPLICAZIONI DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NELLA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO PENALE E DELL'ADVANCED
AUTOMATION DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA: TRATTI DI LEGGE,
SPECIFICHE TECNICHE E RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO
SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
Roberto Patscot
- 283 DECIDERE CON UN PROMPT. SUL RISCHIO DI SOSTITUZIONE
DELL'ESSERE UMANO NELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
David Roccaro
- 303 RIFLESSIONI SULL'APPLICAZIONE DELL'INTELLIGENZA
ARTIFICIALE E IL CAMBIAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO
DEI TRIBUNALI
Simone Rossi
- 323 UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE
NELLA PROFESSIONE FORENSE
Mario Valentini
- 337 L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DEL LAVORO
DEL GIUDICE CIVILE. RIFLESSIONI A MARGINE
DI UN PROGETTO ESPERIMENTALE
Giancarlo Vecchi

SEZIONE TERZA: AI E GIUSTIZIA SUL LAVORO

- 365 QUALE INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL PROCESSO
(DEL LAVORO)?
Silvia Burelli
- 397 VERSO UNA GIUSTIZIA AUTOMATIZZATA? IL POSSIBILE USO
DELL'IA. DA PARTE DEL GIUDICE DEL LAVORO: BENEFICI E
POTENZIALI RISCHI NELL'EPOCA DEL MITO DELLA VELOCITÀ
Luca Caputo

- 417 GIUSTIZIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE, UN'INTERAZIONE
AD ALTO RISCHIO
Rossella Chirieleison
- 443 INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA NEL PROCESSO DEL
LAVORO: COME CAMBIA IL RAPPORTO TRA AVVOCATI E GIUDICE
Elena D'Alessandro
- 457 DIRITTO DEL LAVORO, INTELLIGENZA ARTIFICIALE
E PREDIBILITÀ DEGLI ESITI GIUDIZIALI
Gabriele Franza
- 485 CONTROVERSIE DI LAVORO E INTELLIGENZA ARTIFICIALE:
MOMENTO DI CONFRONTO TRA DIRITTI E ALGORITMI
Marco Giacalone
- 505 INTELLIGENZA ARTIFICIALE E GIUSTIZIA: RISCHI, ASPETTATIVE
E PRAGMATISMO
Mauro Mollo
- 517 L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA
Sebastiano Napolitano
- 541 GIUSTIZIA PREDITIVA ED EFFICIENZA DEL SISTEMA
Tiziana Assunta Orrù
- 561 PROFILO AUTRICI E AUTORI

PREFAZIONE

Margherita Cassano

La realizzazione di un'opera collettanea sul tema dell'intelligenza artificiale appare di particolare interesse e rilievo scientifico nell'attuale contesto storico, caratterizzato da interventi sempre più frequenti su questo argomento di cui spesso non vengono colte le molteplici implicazioni e sfaccettature con conseguente rischio di affermazioni inesatte e schematiche.

Occorre scongiurare il rischio di rigide contrapposizioni ideologiche sul tema: da un lato la mitizzazione delle nuove acquisizioni tecnologiche che fanno assurgere l'uomo a novello demiurgo e, dall'altro, l'ostinato rifiuto aprioristico di qualsiasi novità accompagnato dalla forte nostalgia per una dimensione ormai irrimediabilmente trascorsa.

Il merito della pubblicazione, coordinata dal prof. Marco Biasi e dal dott. Mariano Sciacca, è da ravvisare nell'intelligente sforzo profuso nel promuovere la compiuta conoscenza dell'argomento nella consapevolezza che solo l'approfondimento adeguato di ogni aspetto può permettere il razionale dominio delle nuove acquisizioni, la delineazione di limiti invalicabili all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il governo attento del suo utilizzo, la corretta prefigurazione delle possibili linee evolutive, oltre che scelte informate e un costante vaglio critico quale antidoto a forme di adesione aprioristica e di superficiale entusiasmo.

Restituire, attraverso la ricca riflessione collegiale offerta dallo studio, un'ampiezza di visione aiuta ad assicurare un approccio scientificamente adeguato, a non banalizzare l'argomento, ad avere contezza delle molteplici prospettive che esso offre.

L'opera prende doverosamente in esame le fonti nazionali e sovranazionali, oggetto di un'attenta analisi con la quale si segnala il rischio che esse, qualora non valutate nella loro organicità, non restituiscano la complessità del quadro di riferimento, particolarmente ricco che comprende: la legge 23 settembre 2025, n. 132; l'AI act – regolamento europeo (UE) 1689/2024 del 13 giugno 2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, contenente regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e la modifica dei Regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139, (UE) 2019/2144 e le Direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797, (UE) 2020/1828; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 2012/C 326/02 (CDFUE); il Regolamento europeo (UE) 2023/2854 del 13 dicembre 2023 del Parlamento europeo e del Consiglio, avente ad oggetto norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo, modificativo del Regolamento (UE) 2017/2394 e della Direttiva (UE) 2020/1828; il Regolamento europeo (UE) 2022/868 del 30 maggio 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla *governante* europea dei dati, modificativo del Regolamento (UE) 2018/1724; la Direttiva (UE) 2019/2024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante l'apertura dei dati e il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; la “Carta etica europea sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari e nel loro ambiente, adottata dalla Cepej (Commissione europea per l'efficienza della giustizia) nella sessione plenaria del 3 dicembre 2018”; la Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa all'adozione di misure per garantire un comune livello elevato di *cyber-sicurezza* nell'Unione, recante modifica del Regolamento (UE) n. 919/2024 e della Direttiva (UE) 2018/1972 e l'abrogazione della Direttiva (UE) 2016/1148; il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 del parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), abrogativo della Direttiva 95/46/CE; il Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, abroga-

tivo del Regolamento (CE) 45/2001 e della Decisione 1247/2002/CE; le Linee guida per l'adozione dei sistemi di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione e relativi allegati, pubblicate con Determinazione n. 17 del 17 febbraio 2025, adottate ai sensi del D.P.C.M. 12 gennaio 2024, recante "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2024-2026, oggetto di consultazione pubblica conclusasi il 20 marzo 2025 e destinate, al termine del procedimento di revisione, ad essere adottate ai sensi dell'art. 71 del codice dell'amministrazione digitale (CAD); il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali); il d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale).

Nell'ambito di questo articolato sistema di fonti, merita specifica segnalazione la "Carta Etica Europea sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nei sistemi giudiziari" che introduce, per la prima volta, la definizione dell'intelligenza artificiale come "insieme di metodi scientifici, teorie e tecniche finalizzate a riprodurre mediante le macchine le capacità cognitive degli esseri umani", pone la distinzione tra intelligenze artificiali "forti" e intelligenze artificiali "deboli" o "moderate", delinea i principi fondamentali cui attenersi nello sviluppo e utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari.

Degna di particolare menzione è anche la Risoluzione "sull'intelligenza artificiale nel diritto penale e il suo utilizzo da parte delle autorità di polizia e giudiziarie in ambito penale" che affronta i principali nodi problematici del rapporto tra intelligenza artificiale e diritto penale auspicando, tra l'altro, la "spiegabilità, la trasparenza, la tracciabilità e la verifica degli algoritmi ... anche al fine di garantire che i risultati generati dagli algoritmi di intelligenza artificiale possano essere resi intelligibili per gli utenti e coloro che sono soggetti a tali sistemi, e che vi sia trasparenza riguardo ai dati di base e alle modalità con cui il sistema è giunto a una certa conclusione".

A livello nazionale il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 132 del 2025 recante principi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e modelli di intelligenza artificiale, di promovimento di un utilizzo corretto, trasparente, responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell'intelligenza artificiale, a garantire la vigilanza sui rischi econo-

mici e sociali e sull'impatto della stessa sui diritti fondamentali. La legge citata contiene un forte richiamo alla necessità del costante ed obbligatorio controllo umano, della trasparenza degli algoritmi, della tracciabilità dei dati, e del rifiuto di delega di qualunque forma decisionale.

La lettura integrata di queste fonti consente di ricostruire i diversi livelli di rischio correlati all'utilizzo dell'intelligenza artificiale che non può mai tradursi in forme di manipolazione cognitiva o dei comportamenti umani o nella lesione dei diritti della persona in un settore altamente complesso e sensibile come quello della giustizia che richiede sempre la supervisione umana.

I rischi connessi all'uso dell'intelligenza artificiale e ad un suo utilizzo non corretto hanno formato oggetto, da ultimo, di una recente delibera, approvata l'8 ottobre 2025 da parte del Consiglio superiore della magistratura, contenente un forte richiamo ai principi di legalità, trasparenza e autonomia decisionale che devono accompagnarne l'utilizzo in un settore ad altro rischio, come quello dell'amministrazione della giustizia, in cui assumono preminente rilievo la tutela dei diritti fondamentali della persona, l'affidabilità dei dati acquisiti, la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trattate. A tal fine è indispensabile la completa e approfondita conoscenza dell'intera tematica al fine di un utilizzo consapevole e ben circoscritto di questa importante innovazione che può svolgere una funzione di supporto strumentale e organizzativo all'attività giudiziaria, ma non può sostituirsi all'intelligenza umana nella comprensione della vicenda umana sottesa a quella processuale e nel processo decisionale.

In tale prospettiva meritano specifica segnalazione, per la ricchezza e la profondità dell'analisi, i contributi che, sulla base della premessa normativa e in sintonia con le linee guida impartite dal Consiglio superiore della magistratura, sottolineano l'alto rischio sotteso ad un uso non informato dell'intelligenza artificiale nel settore giudiziario, un settore, come detto, ad alto rischio per le necessità di salvaguardare un complesso di valori costituzionali.

È indubbio, infatti, che forme improprie e avanzate nell'uso dell'intelligenza artificiale, accompagnate dall'acquisizione e dal trattamento di dati sensibili possono incidere, pregiudicandola irrimediabilmente, sulla dignità della persona, sulla sua sfera di riservatezza, sul trattamento sanzionatorio correlato a prognosi di

recidivanza, sulle prospettive di reinserimento e risocializzazione, sul diritto all'oblio dopo la conclusione di una vicenda giudiziaria.

Un utilizzo acritico e non pienamente consapevole dell'intelligenza artificiale può, inoltre, determinare un non corretto sviluppo del ragionamento probatorio, fondato su massime di esperienza fallaci, frutto di pregiudizi, stereotipi e di profilazioni spregiudicate.

Può, del pari, avere negative ricadute sulla corretta articolazione del ragionamento probatorio e sull'obbligo di motivazione dei provvedimenti sancito dall'art. 111, comma 6, della Carta fondamentale. Il corretto assolvimento di tale obbligo è preconditione del controllo affidato dall'art. 111, comma 7, Cost. alla Corte di cassazione – cui spetta conoscere dei ricorsi per violazione di legge avverso tutte le sentenze e i provvedimenti limitativi della libertà personale – e rappresenta, inoltre, espressione della soggezione esclusiva del giudice alla legge e strumento per garantire il controllo sull'esercizio della funzione giudiziaria da parte della collettività, nel cui nome è amministrata la giustizia.

La motivazione conseguente ad un processo decisionale riservato esclusivamente al giudice costituisce, infine, strumento imprescindibile per garantire la conoscibilità e la prevedibilità degli orientamenti giurisprudenziali, direttamente incidenti sull'effettività del diritto di accesso, di difesa, oltre che sull'uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge.

Sviscerare il tema dell'intelligenza artificiale significa anche interrogarsi sull'etica delle professioni di magistrato e di avvocato, in quanto il lavoro di entrambi non si esaurisce nella sola dimensione tecnico-giuridica, ma implica anche la comprensione delle singole vicende e delle persone da esse interessate. L'algoritmo, per quanto evoluto, non potrà mai sostituirsi al doveroso sforzo richiesto al giudice di sapere leggere il fatto anche al di là dell'incartamento processuale né autorizza ad abdicare all'empatia che deve connotare l'attività giudiziaria, un'attività che, dopo la drammatica pausa della pandemia, deve recuperare spazi fisici e dialogici e non può esaurirsi nella dimensione virtuale.

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non può, inoltre, tradursi mai in un fattore di pigrizia intellettuale, di acritica conformazione ad un precedente non adeguatamente verificato, in una non consentita forma di rinuncia all'attività interpretativa che si alimenta

degli studi e degli approfondimenti scientifici del giudice, della metodica del dubbio, della verifica della permanente attualità degli approdi esegetici alla luce del divenire sociale, delle mutate domande di giustizia, oltre che delle peculiarità dei casi concreti.

La trama unificante dei vari contributi può, quindi, essere colta nella riflessione di ampio respiro sul difficile equilibrio esistente tra ragioni di efficienza e necessità di costante rafforzamento della razionalità del metodo interpretativo, alimentato dal costante confronto tra giudici di merito e giudici di legittimità e aperto al confronto con l'avvocatura, co-protagonista della giurisdizione, e con il mondo dell'università in grado di restituirci una prospettiva critica esterna, costituente prezioso stimolo a migliorare la qualità delle decisioni.

Al contempo, merita un convinto plauso lo stimolo culturale offerto dai diversi scritti a delineare una nozione ampia di formazione culturale del magistrato, tale da ricomprendere anche la dimensione organizzativa, direttamente incidente sull'efficacia della risposta giudiziaria e sulla ragionevole durata delle procedure nella consapevolezza della centralità che assume il tempo nella vita delle persone e sullo sviluppo della vita economica e sociale del Paese.

Questa rinnovata sensibilità al tema dell'organizzazione è fondamentale per cogliere le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale in rapporto a tutti i profili gestionali connessi ai servizi (si pensi alle attività di recupero crediti e alle spese di giustizia), alla digitalizzazione degli edifici e della loro manutenzione.

È altrettanto centrale per impostare le analisi relative alla qualità del contenzioso e alla diversa tipologia delle questioni da esso poste, per impostare in modo organico le attività di esame preliminare dei fascicoli e redigere schede di "spoglio" contenenti le informazioni fondamentali in vista di una razionale formazione dei ruoli, a sua volta funzionale a prevenire contrasti inconsapevoli di giurisprudenza, per creare banche dati virtuali di tali attività in vista della condivisione della loro conoscenza, per elaborare indici di mediabilità delle cause, per attribuire coefficienti ponderali di difficoltà ai procedimenti, per razionalizzare lo sviluppo temporale dei vari momenti procedurali, per consentire l'estrazione automatica di precedenti dell'ufficio in funzione di supporto al lavoro del magistrato e dell'avvocato, per governare con nuovo

slancio intellettuale e disponibilità culturale le potenzialità offerte dal processo telematico.

Sono convinta che la ricchezza degli stimoli offerti dagli approfonditi contributi di tante diverse professionalità che hanno collaborato a questa opera collettanea costituirà un sicuro ausilio ad un dibattito all'interno dell'intera comunità giuridica che per crescere e non sentirsi mai appagata dei traguardi conseguiti ha bisogno dell'apertura di sempre nuovi orizzonti e di affrontare questioni di carattere generale diventate ormai culturalmente ineludibili per la sopravvivenza stessa della dimensione umana e della sua dignità: il rapporto tra intelligenze artificiali generative e paradigmi relazionali nella consapevolezza che le relazioni tra persone non sono suscettibili di essere oggetto di un algoritmo; l'identità dell'individuo che, nella sua dimensione pensante, è composta di spirito e di intelletto i quali non tollerano alcuna forma di scissione o di "disconnessione"; l'equilibrio tra mente e corpo che non ammette forme subdole di appropriazione o sostituzione della mente umana di coloro che, ai vari livelli, si dedicano ad attività lavorativa in nome di non meglio specificate prospettive di progresso economico e sociale.

PRESENTAZIONE

Piero Martello

Molti sono gli interrogativi che si pongono ai giuristi di fronte a quella che per semplicità (semplificazione?) e per comodità (pigrizia?) viene chiamata Intelligenza Artificiale (IA).

Quale che sia il senso e il contenuto dell'IA, il peggior approccio è quello della pigrizia, a causa della quale spesso tale realtà viene frettolosamente accettata o acriticamente rifiutata.

La pigrizia spesso induce taluni a rifiutare pregiudizialmente di servirsi dell'IA; e molti altri ad abbandonarsi, pure pregiudizialmente, a una visione fideistica di essa.

Ci si trova così, per dirla con Umberto Eco, di fronte alle due categorie degli Apocalittici e degli Integrati.

I primi, convinti che l'IA non si può conciliare con l'attività del giurista, che sarebbe integralmente e ontologicamente connessa con lo spirito umano e l'attività speculativa, quindi non coniugabile con gli automatismi dell'algoritmo e della tecnologia informatica.

I secondi, con la speranza che la stessa tecnologia sia idonea a alleviarli dalla fatica della ponderazione e della riflessione, che storicamente è stata alla base dell'attività ermeneutica che connota e qualifica il giurista.

Si registrano, quindi, le reazioni opposte degli entusiasti, che prevedono risultati miracolosi; e dei critici che ipotizzano deleteri effetti disumanizzanti.

Cosa dire agli uni e agli altri?

Che è compito del pensiero critico superare manicheistiche posizioni, divergenze fondate solo su pregiudizi dogmatici e acritiche certezze; se non, più semplicemente, su una paura delle novità.

E, quindi, farlo capire a entrambi gli schieramenti.

La via migliore per sottrarsi alla morsa di questa doppia distorsione è quella della conoscenza quanto più possibile approfondita del fenomeno, addentrandosi nelle sue complessità e individuandone luci e ombre, limiti e potenzialità. Solo la piena conoscenza della realtà depurata dal mito può restituire la serenità agli angosciati *apocalittici* e ridimensionare il fideismo miracolistico degli entusiasti *integrati*.

Per perseguire tale funzione, la Rivista giuridica *Lavoro Diritti Europa* ha istituito da molti anni una rubrica intitolata alla Transizione Digitale, che ha costruito un percorso di informazione e formazione diretto a realizzare una sorta di “*alfabetizzazione*” dei giuristi lettori, cui illustrare la reale portata degli strumenti della IA, le opportunità e i confini della efficacia di essa.

Con l’obiettivo di far capire ciò che si può chiedere alla IA e ciò che essa non può dare.

La Rivista ha, così, nel corso degli anni ospitato un gran numero di contributi di esperti di diritto e di informatica, ma anche di altri saperi, realizzando un mosaico di opinioni finalizzato a dare una idea più precisa dei molteplici profili che il tema della IA presenta ai giuristi.

All’interno e nell’ambito di tale Rubrica sono stati pubblicati tutti gli articoli che ora vengono riproposti nel presente Volume. Il cui valore aggiunto sta nel fatto che la presentazione in un unico contesto dei molteplici punti di vista potrà agevolare nel lettore la percezione della ampiezza e profondità dei profili coinvolti e aiutarlo a rifuggire da rifiuto pregiudiziale o da accettazione acritica.

Certo, la riflessione su tali temi non finirà con questo Volume; e il dibattito, le discussioni, i diverbi e, probabilmente, i reciproci anatemi proseguiranno ancora per lungo tempo.

Se non altro, per il fatto che l’evoluzione dell’IA procederà con i ritmi accelerati che stiamo conoscendo, fornendo nuove prospettive e ponendo nuovi interrogativi, presentando aggiornate soluzioni e imponendo adeguate tutele.

Si tratta di un ambito dai confini sempre varianti per effetto della costante evoluzione della tecnica, cui segue un orizzonte che sempre più si allontana. E che, con periodicità sempre più incalzante, propone nuove sfide e crescenti interrogativi non solo ai giuristi ma anche a tutti coloro che – per ragioni di natura diversa

– sono chiamati a confrontarsi con le molteplici realtà sociali: i soggetti collettivi, i professionisti e consulenti, i decisori privati e quelli istituzionali.

Nella consapevolezza che, se loro non si occupano dell'Intelligenza Artificiale, questa si occuperà comunque delle realtà loro affidate, senza domandare il permesso.

Appartiene alla diffusa esperienza il fatto che l'Intelligenza Artificiale è entrata a far parte della nostra vita (professionale e non solo) senza chiedere il nostro parere.

E, quindi, i processi evolutivi o li si gestisce o li si subisce.

La gestione richiede, innanzitutto, che si cerchi di padroneggiare il mezzo informatico e si eviti di delegare a esso compiti che ad esso sono estranei.

Vi sono stati, e vi sono, giuristi che delegano all'IA la funzione più tipica del loro ruolo, quella dell'interpretazione. La delega spesso arriva al punto estremo di irresponsabilità di firmare un atto di causa senza nemmeno aver letto quello che l'IA ha scritto, fino a citare sentenze che non esistono.

Tali casi di “*allucinazione informatica*” hanno costituito un vero e proprio museo degli orrori che ha portato a severe pronunzie in sede giudiziaria.

Si è verificata una singolare “*abdicazione valutativa*” che mortifica la funzione tipica del giurista e che potrebbe portare alla cancellazione del suo ruolo.

Valga, per tutti, l'esempio della “*giustizia predittiva*”, settore che più direttamente riguarda la giurisdizione, in relazione sia all'efficacia e all'efficienza sia alle modalità di esercizio di essa sia ai rischi connessi a un approccio avventato.

Su questo tema si sono formate attese talvolta ingenuamente ottimiste ed esagerate, talaltra previsioni apocalittiche. Ma è fuor di dubbio che in questo settore si possono maturare realistiche prospettive benefiche, che è meglio conoscere nella loro effettiva portata e utilità. La prognosi necessariamente sarà provvisoria perché verosimilmente destinata a essere superata e sopravanzata a breve termine dal vorticoso e incessante sviluppo della tecnica.

L'uso proficuo, non “*allucinato*”, della IA richiede un accresciuto livello di competenza e di sapere, poiché solo così si potranno porre all'interlocutore informatico i quesiti giusti che consentiranno alla macchina di fornire risposte congruenti.

La qualità delle risposte della IA dipende dalla qualità delle domande che a essa vengono poste.

Ecco perché il rapporto con la IA richiede un alto livello di competenza dell'Umano.

La grande capacità di elaborazione di dati di cui dispone l'IA non è sufficiente a farle superare quella che opportunamente è stata chiamata la “*cecità cognitiva*”, che le impedisce di cogliere i rapporti causa-effetto; così come non le consente di andare oltre la mera ricostruzione della disciplina esistente e di pervenire a una lettura evolutiva di essa al fine di costruire soluzioni nuove e avanzate.

Questo risultato è e resta (allo stato attuale della tecnica) compito dell'Uomo e della sua “Intelligenza Naturale”, della quale fanno parte la competenza giuridica ma anche l'equilibrio, la sensibilità, le emozioni, i sentimenti, l'etica.

Solo la presenza dell'”Intelligenza Naturale” potrà evitare che la “*opacità dell'algoritmo*” porti alla lesione dei diritti della persona o, quanto meno, a effetti discriminatori.

In definitiva, la differenza fondamentale fra la tecnologia e l'Umano sta nel fatto che la macchina sceglie, l'uomo decide.

Per una sorta di eterogenesi dei fini, si realizza un rovesciamento di schema in ragione del quale l'IA accentua il grado di competenza che occorre per estrarre dal giacimento immenso di dati il materiale di valore ed evitare le scorie, cioè i contenuti inutili che sono fonte di distorsioni cognitive e di allucinazioni informatiche.

Si determina, quindi, un (solo apparente) paradosso in base al quale sempre più occorrerà sapere che per usare bene l'IA occorre una dose più robusta di intelligenza naturale, umana, (quella vera, l'unica che ha diritto di essere chiamata “*intelligenza*”).

L'una senza l'altra è cieca; la seconda, senza la prima, è sorda.

INTRODUZIONE

Marco Biasi, Mariano Sciacca

È indubbio che l'AI stia interrogando, se non proprio scuotendo, le fondamenta del sistema giuridico e giudiziario italiano (e non solo).

È in effetti difficilmente revocabile in dubbio che il volume si collochi, come sottolineato nella prefazione della Pres. Margherita Cassano¹, in una congiuntura temporale di eccezionale rilevanza, ovvero a pochi giorni dall'entrata in vigore della L. 23 settembre 2025, n. 132 e a poco più di un anno dall'approvazione definitiva del Regolamento (UE) 2024/1689 del 13 giugno 2024 (d'ora innanzi, AI Act).

Lo scopo dell'opera, che raccoglie e cristallizza la riflessione svolta con gli scritti pubblicati su *Lavoro Diritti Europa* in un percorso collettivo di analisi multidisciplinare, è innanzitutto (in)formativo, nel senso che essa, come ricordato nella presentazione del Pres. Martello, Direttore della *Rivista* che, anche in questa sede, si ringrazia per la proficua e generosa concessione degli scritti, concorre, nel fornire un quadro d'insieme sulla problematica in esame, all'alfabetizzazione digitale – mutuando la terminologia dell'art. 4 dell'AI Act – degli operatori e delle operatrici del sistema della giustizia, come pure del sistema economico nel suo complesso².

Del resto, l'esperienza, anche giudiziaria, ha dimostrato che l'AI, per quanto avanzata e in via di (progressivo) perfezionamen-

¹ M. Cassano, *Prefazione*, in Quest'Opera.

² P. Martello, *Presentazione*, in Quest'Opera.

to, è tutt'altro che esente da errori (*hallucinations*) e da criticità, che emergono, non solo quando i dati di addestramento siano di scarsa affidabilità³, ma anche, se non soprattutto, laddove alla stessa si ricorra senza il giusto spirito critico e senza una solida conoscenza dello strumento e delle relative caratteristiche⁴.

Ciò spiega perché l'AI Act, prima, e la l. n. 132/2025, poi, abbiano edificato la propria struttura portante sul concetto di rischio⁵ e perché, nel contesto del Regolamento *de quo*, sia stato classificato come ad alto rischio l'utilizzo dell'AI allo scopo di coadiuvare – giammai sostituire – il Giudice nella risoluzione delle controversie⁶.

Appare, dunque, evidente la volontà del legislatore europeo – e, a seguire, di quello nazionale – di responsabilizzare gli operatori e le operatrici della giustizia verso un utilizzo meditato dello strumento e di scongiurare così un loro appiattimento sui suggerimenti dell'algorithm⁷: in fondo, è proprio questo il senso dell'antropocentrismo che dovrebbe ispirare e guidare trasversalmente il ciclo dell'AI, dalla progettazione, alla messa in commercio, sino all'utilizzo ed all'interpretazione ed alla spiegazione dei relativi *output*⁸.

Chiarissimo risulta, sul punto, il tritico di disposizioni di cui agli artt. 13, 14 e 15 della L. n. 132/2025 (ma v. pure le Raccomandazioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'amministrazione della giustizia elaborate nel corso dell'adunanza dell'8 ottobre 2025 del Consiglio Superiore della Magistratura⁹), che sembrano

³ G. Ciacci, *Protezione dei dati personali e Intelligenza Artificiale*, in Quest'Opera.

⁴ Cfr. C. Castelli, *La giustizia predittiva: promessa o mistificazione?*, in Quest'Opera; G. Di Rosa, *L'esercizio della giurisdizione al tempo dell'algorithm*, in Quest'Opera; M. Mollo, *Intelligenza Artificiale e giustizia: rischi, aspettative e pragmatismo*, in Quest'Opera.

⁵ E. Guarnaccia, F. Traina, *La legge italiana sull'intelligenza artificiale: governance ed inquadramento*, in Quest'Opera.

⁶ P. Inturri, S. Fichera, A. Costa, *La disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale per l'amministrazione della giustizia tra AI Act e legge italiana sull'Intelligenza artificiale*, in Quest'Opera.

⁷ D. Roccaro, *Decidere con un prompt. Sul rischio di sostituzione dell'essere umano nell'amministrazione della giustizia*, in Quest'Opera.

⁸ A. Toniolo, *Da Consumatore a "Faber technologiae": il Giurista come Architetto dell'Intelligenza Artificiale*, in Quest'Opera; A. Tursi, *Intelligenza artificiale: regole, principi, strumenti*, in Quest'Opera.

⁹ M. Bisogni, *Intelligenza artificiale e governo autonomo della magistratura*, in Quest'Opera; S. Napolitano, *L'Intelligenza Artificiale nell'organizzazione giudiziaria*.

rispondere alla comune *ratio* di mantenere in capo alla persona le redini della – e la responsabilità sulla – tecnologia, a prescindere dalla circostanza che si tratti di un/a libero/a professionista e, dunque, anche di un/a avvocato/a (art. 13 L. n. 132/2025)¹⁰, di un/a funzionario/a pubblico/a (art. 14 L. n. 132/2025)¹¹, o di un/a magistrato/a (art. 15 L. n. 132/2025)¹².

Ciò non significa affatto abbandonarsi alla rassegnazione o accedere ad un approccio, dal sapore (neo)luddista, di chiusura totale sul tema. Tutt'altro.

Come dimostrato dagli interessanti esperimenti sinora condotti a livello centrale e locale¹³, una “predittività mite”, in cui l'intelligenza artificiale fornisce supporto informativo senza sostituirsi al giudizio umano, può rappresentare un prezioso supporto organizzativo del/della giudice¹⁴, cui verrebbe così consentito di dedicare più tempo all'attività, complessa quanto intimamente umana¹⁵, dell'interpretazione e dell'applicazione della legge¹⁶, particolarmente delicata laddove vengano in rilievo diritti fondamentali come quelli che originano nella relazione di lavoro¹⁷: in tal modo,

Quadro normativo eurounitario, nazionale e raccomandazioni del CSM. Un algoritmo per pre-dicere, ma non dall'“antro della Sibilla”, in Quest'Opera; R. Patscot, Le prime applicazioni dell'intelligenza artificiale nella gestione del procedimento penale e dell'advanced automation dell'attività giudiziaria: tra limiti di legge, specifiche tecniche e raccomandazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in Quest'Opera.

¹⁰ M. Valentini, *Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale nella professione forense*, in Quest'Opera; E. D'Alessandro, *Intelligenza artificiale generativa nel processo del lavoro: come cambia il rapporto tra avvocati e giudice*, in Quest'Opera.

¹¹ Cfr. V. Neri, *AI Act e diritto amministrativo*, in Quest'Opera.

¹² R. Chirieleison, *Giustizia e intelligenza artificiale, un'interazione ad alto rischio*, in Quest'Opera.

¹³ Cfr. B. Bruno, N. Bardino, *Applicazioni delle tecnologie di intelligenza artificiale nel settore Giustizia*, in Quest'Opera; I. Nicolai, *Prologo di predittività tributaria: il progetto Prodigit*, in Quest'Opera; G. Vecchi, *L'intelligenza artificiale a supporto del lavoro del giudice civile. riflessioni a margine di un progetto esplorativo*, in Quest'Opera.

¹⁴ S. Rossi, *Riflessioni sull'applicazione dell'intelligenza artificiale e il cambiamento del modello organizzativo dei tribunali*, in Quest'Opera.

¹⁵ L. Caputo, *Verso una giustizia automatizzata? Il possibile uso dell'I.A. da parte del giudice del lavoro: benefici e potenziali rischi nell'epoca del mito della velocità*, in Quest'Opera.

¹⁶ Cfr. S. Burelli, *Quale Intelligenza Artificiale per il processo (del lavoro)?*, in Quest'Opera; G. Franza, *Diritto del lavoro, intelligenza artificiale e prevedibilità degli esiti giudiziari*, in Quest'Opera.

¹⁷ Cfr. M. Giacalone, *Controversie di Lavoro e Intelligenza Artificiale: momento di confronto tra diritti e algoritmi*, in Quest'Opera.

la tecnologia fungerebbe da volano per l'evoluzione – ancora una volta, a trazione e a regia umana – del sistema giuridico nel suo complesso¹⁸, oltre che, verrebbe da dire, della stessa società civile.

In altri termini, la sfida per i/le giuristi/e, per gli/le operatori/trici della giustizia e per i *conditores iuris* consiste nel trovare un equilibrio tra innovazione e garanzie, tra efficienza e diritti fondamentali, tra automazione e centralità della persona, cosicché quest'ultima possa convivere armoniosamente e proficuamente con “la macchina”¹⁹.

In definitiva, nell'opera non si offrono semplicistiche ricette o definitive risposte, che sarebbe impossibile e persino controproducente rendere in una fase di così rapida evoluzione²⁰, ma si fornisce alle lettrici e ai lettori gli strumenti concettuali, le coordinate interpretative e le chiavi di lettura necessarie per orientarsi in un panorama in divenire.

¹⁸ T. Orrù, *Giustizia predittiva ed efficienza del sistema*, in Quest'Opera.

¹⁹ D. Piana, *La domanda di diritto e di diritti emergente dal mondo del lavoro nell'era dell'IA*, in Quest'Opera.

²⁰ M. Fabri, *Intelligenza artificiale per il miglioramento dell'amministrazione della giustizia*, in Quest'Opera.